

Golf Club Bologna
Associazione Sportiva Dilettantistica

Titolo I

Nome - Sede - Scopo - Durata

Art. 1

E' costituita una Associazione Sportiva, di cui agli artt. 36 e segg. del Codice Civile, denominata "Golf Club Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito per brevità anche "Golf Club Bologna", "Club" o "Associazione"), con sede Legale in Chiesa Nuova di Monte San Pietro (Bologna). L'emblema del Club è rappresentato dallo stemma che si allega al presente statuto sotto la lett. A).

Art. 2

Il Club, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per scopo la diffusione della pratica dello sport golfistico, favorendo in particolare l'avviamento dei giovani a tale disciplina sportiva, in funzione delle loro attitudini, attraverso l'organizzazione di corsi di ogni livello nonché la gestione, a fine sportivo e con esclusione di ogni scopo di lucro, degli impianti e del campo per il gioco del golf, della Club House, esistenti nella tenuta di Chiesa Nuova di Monte S. Pietro, la utilizzazione, anche altrove, di altri terreni, edifici ed impianti per la pratica del golf e in genere il potenziamento di ogni altra attività volta all'incremento ed allo sviluppo del gioco del golf e di eventuali altri sports.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, il Club potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 3

L'ordinamento interno e l'amministrazione del Club sono disciplinati dalle disposizioni del presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Club si impegna ad accettare, a conformarsi, nonché ad applicare, le norme statutarie e regolamentari, nonché le direttive del C.O.N.I., della F.I.G. per quanto riguarda il golf, e delle altre Federazioni sportive ed Enti ai quali delibererà di aderire. Il tutto nel rispetto degli accordi e delle consuetudini

internazionali per quanto riguarda gli associati di Circoli e di Federazioni straniere.

Il Club, per sé e per i propri Associati, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote di affiliazione e di tesseramento stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresì, nel rispetto della clausola compromissoria contenuta nello Statuto Federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dall'attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 ter del codice di procedura civile.

Il Club si impegna ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ufficiali disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Art. 4

La durata del Club è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento del Club, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe agli scopi istituzionali del Club retto dal presente Statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

Titolo II

Entrate e Patrimonio Sociale

Art. 5

Le entrate del Club sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di Soci e di terzi;
- c) da tutte le altre entrate che possano provenire al Club nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 6

Il patrimonio del Club è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà del Club;
- b) da materiale, scorte, attrezzi, macchine, mobili e dotazioni varie;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione accantonati a fondo di riserva;
- d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili

appartenenti al Club, e) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara; f) da donazioni, lasciti e successioni.

Non è consentito distribuire ai Soci del Club, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III

Soci - Categorie - Ammissione - Quote Sociali - Accesso al Club

Art. 7

a) Soci

Possono far parte del Club, in qualità di Soci, i cittadini Italiani e Stranieri, di irrepreensibile condotta morale e civile, distinti nelle seguenti Categorie:

1) Soci Ordinari

Sono coloro che, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo al compimento del 40° anno di età, siano titolari di almeno 2 azioni della Società Green S.p.a. con sede in Monte San Pietro o siano in possesso di una dichiarazione espressa con la quale un parente in linea retta, o il coniuge titolare di due azioni della Società Green S.p.a., le metta a loro disposizione per la durata di un anno Sociale. Tale dichiarazione s'intende rinnovata di anno in anno, ove da parte del titolare delle azioni non intervenga revoca scritta, diretta alla Segreteria del Club. In caso di decesso del titolare dell'azione, la dichiarazione potrà essere rinnovata dagli aventi diritto.

Nel caso di proprietà delle azioni della Società Green S.p.A., Socio Ordinario sarà il rappresentante comune nominato dai comproprietari.

I Soci Ordinari usufruiscono dei locali, delle attrezzature sportive e di tutti i servizi del Club.

2) Soci Straordinari

Sono coloro che, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo al compimento del 40° anno di età, non siano titolari di almeno 2 azioni della Società Green S.p.a. e non ne abbiano la disponibilità nei modi di cui sub 1).

Tali Soci corrispondono una Quota Associativa annuale maggiorata rispetto a quella dei Soci Ordinari, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Straordinari usufruiscono dei locali, delle attrezzature sportive e di tutti i servizi del Club.

3) Soci Ordinari Giovani

Coloro che, maggiorenni ma di età non superiore a 40 anni, siano in possesso dei requisiti di cui sub 1), cui si fa espresso rinvio. Hanno diritto di permanenza nella presente categoria sino all'anno sociale di compimento del 40° anno di età.

Tali Soci corrispondono una Quota Associativa annuale inferiore rispetto a quella dei Soci Ordinari, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari Giovani usufruiscono dei locali, delle attrezzature sportive e di tutti i servizi del Club.

4) Soci Straordinari Giovani

Coloro che, maggiorenni ma di età non superiore a 40 anni, non siano in possesso dei requisiti di cui sub 1). Hanno diritto di permanenza nella presente categoria sino all'anno sociale di compimento del 40° anno di età.

Tali Soci corrispondono una Quota Associativa annuale maggiorata rispetto a quella dei Soci Ordinari Giovani, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci Straordinari Giovani usufruiscono dei locali, delle attrezzature sportive e di tutti i servizi del Club.

5) Soci Allievi

Sono coloro che hanno compiuto il 6° anno di età e non superato il 18°. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 18° anno, i Soci Allievi potranno essere ammessi alla categorie di cui sub 3) o sub 4), previa presentazione di apposita domanda e relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Tali Soci corrispondono una Quota Associativa annuale inferiore rispetto a quella dei Soci Ordinari Giovani, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci Allievi usufruiscono dei locali, delle attrezzature sportive e di tutti i servizi del Club.

6) Soci Frequentatori

Sono coloro che sono ammessi a fruire dell'impianto di pratica del golf, dei locali e delle pertinenze del Club. Tali Soci possono essere, altresì, ammessi al campo e/o agli altri impianti di gioco e fruire di tutte le attrezzature sportive solo previa delibera del Consiglio Direttivo che ne dovrà regolare l'accesso comunque per periodi determinati e/o per particolari esigenze, da specificarsi nel provvedimento che dovrà essere adottato volta per volta.

7) Soci Onorari

Sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenzza, vengono proclamati Soci d'onore dal Consiglio Direttivo. Possono fruire di tutti i servizi del Club e sono esentati dal pagamento della Quota di Ammissione e delle Quote Sociali.

Tutti i Soci maggiorenni, a qualunque categoria appartengano, godono del diritto di elettorato attivo e passivo purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali.

b) Accesso al Club

Il Consiglio Direttivo potrà, previo pagamento di corrispettivo annualmente previsto con propria delibera, ammettere altri soggetti, tesserati F.I.G., a frequentare il Club ed a fruire degli impianti di gioco e di pratica del golf nonché delle attrezzature sportive, con eventuali differenziazioni per il sabato ed i giorni festivi, potendo altresì prevedere dei percorsi pluriennali di avvicinamento al gioco del golf che possano agevolare l'ingresso di nuovi Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre concedere e regolamentare l'ingresso giornaliero per usufruire dei locali e degli impianti sportivi del Club a coloro che siano già Soci federati di altri Circoli italiani o stranieri con handicap riconosciuto. I Soci tesserati di altri Circoli con residenza anagrafica o stabile domicilio nella regione Emilia Romagna potranno accedere al Club nel limite massimo di 6 volte l'anno. La partecipazione alle gare non riservate ai Soci del Golf Club Bologna non rientra in questa limitazione e sarà annualmente regolamentata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ai fini della massima diffusione della disciplina del golf, potrà eccezionalmente adottare iniziative promozionali volte a favorire l'ingresso a soggetti di qualunque età anche non Soci di altri Circoli, purchè di comprovata moralità.

Il Club consente l'ingresso e l'uso gratuito del percorso di Golf alle persone che sono in possesso di tessera d'onore rilasciata dalla F.I.G. secondo il regolamento stabilito per dette tessere.

Art. 8

Il numero dei Soci di qualunque categoria, può essere limitato dal Consiglio Direttivo per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività sociali e sportive.

Art.9

Gli Aspiranti Soci dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda di Ammissione controfirmata da due Soci maggiorenni. Le domande dei Soci, se minorenni, dovranno essere controfirmate anche da uno dei Genitori o da chi ne fa le veci. Il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti, nei confronti del Club e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del Socio minorenne. Il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande e potrà anche nominare fra i suoi componenti un Comitato di Ammissione che svolga attività istruttoria in merito.

Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare per iscritto all'aspirante Socio, l'ammissione al Club, qualora non emerga alcuna causa di inammissibilità, ovvero la mancata ammissione al Club qualora, invece, emergano cause di inammissibilità al Club stesso. Le votazioni del Consiglio Direttivo saranno segrete e potranno anche essere effettuate mediante l'invio al domicilio di ciascun componente di una scheda di votazione per l'espressione del voto che, nella

apposita busta affrancata, allegata alla scheda stessa, dovrà essere restituita alla Segreteria del Club entro 15 giorni dalla data di invio.

Perché le votazioni siano valide, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo debbono avere espresso il proprio voto. Lo scrutinio delle schede di votazione verrà effettuato da due Consiglieri nominati a turno dal Consiglio Direttivo. Per quanto qui previsto, il giudizio del Consiglio Direttivo in sede di esame della domanda di iscrizione, è insindacabile.

In ogni caso non possono intercorrere più di 90 giorni liberi dalla presentazione della domanda all'invio della notifica della delibera di ammissione o non ammissione. Il candidato non ammesso può ripresentare domanda di Ammissione dopo un anno dalla data della prima votazione.

Art. 10

L'Aspirante Socio, qualora la domanda sia accolta, è tenuto al versamento della Quota di Ammissione una tantum nella misura che annualmente sarà determinata dal Consiglio Direttivo, per le varie Categorie di Soci e per i passaggi tra le medesime.

Art. 11

Le Quote di Associazione annue di ogni Categoria dovute dai Soci verranno determinate dal Consiglio Direttivo che stabilirà anche le modalità di pagamento. È facoltà del Consiglio Direttivo, previa ratifica o espresso mandato da parte dell'Assemblea, prevedere degli incentivi o delle differenziazioni di quote (di Ammissione, di Associazione), anche all'interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli Associati o per altre loro caratteristiche (ad es. età, sesso, rapporti di parentela con altro Associato, Socio di altro Circolo affiliato alla F.I.G., precedente appartenenza al Club etc.).

Art. 12

I Soci contraggono impegno annuale. L'anno Sociale coincide con quello solare. Essi possono dimettersi notificando al Presidente del Club le loro dimissioni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 31 Ottobre dell'anno Sociale in corso e comunque non oltre 30 gg. dalla comunicazione di eventuali aumenti delle Quote Sociali.

Quando non siano notificate dimissioni, a norma del comma precedente, l'impegno si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito indipendentemente dall'effettiva frequenza del Club. Al Socio che non provvede al pagamento della Quota annuale secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, verranno applicati, in quanto moroso, sulla Quota da pagare gli interessi di mora, denominati "indennità di mora" nella misura determinata dal Consiglio Direttivo per ogni mese di ritardato pagamento.

Qualora il Socio risultasse moroso di oltre tre mesi rispetto alle scadenze fissate per il pagamento delle quote o di eventuali contributi, perderà automaticamente il diritto di accedere al Club e di fruire di tutti i diritti fino al momento nel quale, purché durante l'anno, non sanerà la sua morosità. Il Socio che entro l'anno Sociale non pagherà la Quota, gli eventuali contributi ed i relativi interessi, decadrà dalla qualifica di Socio, fermo restando il proprio debito. Il Club si riserva di procedere avanti all'Autorità Giudiziaria per ottenerne il pagamento. Le Quote Associative pagate non sono restituibili per nessuna ragione, nemmeno in parte, né i diritti relativi possono essere fruibili da parte degli eredi del Socio.

Art. 13

I Soci possono introdurre nei locali del Club i loro Familiari ed i loro Ospiti, iscrivendone il nome e la residenza sull'apposito libro ed apponendovi al propria firma, non più di 5 volte in un anno. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di regolare la pratica applicazione di questa norma, anche in relazione con la capienza dei locali del Club.

Titolo IV

Organi Sociali

Capo I – Assemblea

Art. 14

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci del Club, i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità al presente Statuto anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea in seduta Straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo dei Soci maggiorenni, oppure in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata mediante avviso affisso nei locali del Club e mediante invito scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, ai Soci aventi diritto di voto, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, recante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di Assemblee elettive il preavviso non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Art. 16

Possono intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento di quote e contributi sociali. Ogni Socio, ha diritto ad un voto e potrà rappresentare, per delega scritta, solo un altro Socio.

Art. 17

L'Assemblea si riterrà validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, fatto salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto. Essa sarà presieduta dal Presidente del Club e, nel caso di sua assenza, dal Vice-Presidente del Club o, in assenza di questi da uno dei Soci presenti, designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario e, se necessario, da due a quattro Scrutatori scegliendoli anche tra i non Soci. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18

Ogni delibera dell'Assemblea deve essere presa a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che per quanto previsto dal successivo Art. 19 in caso di scioglimento. Sono considerati voti validi le astensioni o le schede bianche ma non le schede nulle.

Art. 19

L'Assemblea dei Soci, oltre a quanto previsto nel presente Statuto o dalla legge:

- a) elegge il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore.
- b) approva il rendiconto economico, preventivo e consuntivo, che le vengono presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera, in seduta straordinaria, sulle modifiche da adottare allo Statuto Sociale nonché su eventuali contributi straordinari da porre a carico dei Soci;
- d) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita del Club che vengano sottoposti al suo esame.

L'Assemblea, in seduta straordinaria all'uopo convocata, delibera, altresì, sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità della liquidazione e sulla destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività come previsto dall'art. 4 del presente Statuto. Per deliberare lo

scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci come previsto dall'art. 21 del codice civile.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 20

Possono ricoprire cariche sociali del Club gli Associati in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I, della F.I.G. o di altra Federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina del Club, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, a carattere continuativo, con il Club;
- non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono un'analoga carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N. ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva nonché tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione del Club.

Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni legittimati all'elettorato passivo. Al fine di consentire il miglior svolgimento delle Assemblee elettive, con l'intento di rendere espliciti in via preventiva le idee ed i programmi di ciascuno per l'amministrazione del Club, i candidati saranno suddivisi in liste presentate dai candidati alla carica di Presidente (Capolista). Le modalità ed i termini di presentazione delle candidature nonché le norme per lo svolgimento delle Assemblee elettive sono disciplinate in apposito Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea.

Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno un Vice-Presidente e un Tesoriere e provvede alla nomina di un Segretario, che può anche non essere un Consigliere. In tale ultimo caso, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto della stessa lista. Nel caso in cui non siano presenti in lista candidati legittimati a sostituire i membri decaduti, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile,

in occasione della quale si procederà all'elezione del Consigliere o dei Consiglieri mancanti con candidature individuali. In ogni caso, i Consiglieri eletti in luogo dei decaduti restano in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazioni contemporanee (intendendosi per tali quelle verificatesi in un arco temporale non superiore a sette giorni) dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente. In tal caso dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria del Club, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria del Club, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Revisore ma si estende alla Commissione Sportiva ed alle Commissioni di Disciplina.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione siano presenti tre Consiglieri oltre al Presidente o a chi presiede la riunione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 in merito all'ammissione di Aspiranti Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In casi di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni, senza giustificarne la causa, può essere esonerato dal Consiglio Direttivo dall'incarico e sostituito ai sensi dell'art. 20.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed al Revisore; in caso di urgenza comunque almeno un giorno prima.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione di quei soli poteri che lo Statuto riserva all'Assemblea.

In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di Ammissione a Socio del Club;
- b) determina le Quote di Ammissione e le Quote di Associazione annua per ogni categoria di Soci;
- c) ha facoltà di adottare degli incentivi o delle differenziazioni di quote, anche all'interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli Associati o per altre loro caratteristiche, previa ratifica o espresso mandato da parte dell'Assemblea;
- d) provvede all'andamento del Club, all'Amministrazione ed alla conservazione del Patrimonio, curando gli incassi e autorizzando, con mandato del Presidente o di un Consigliere a ciò delegato, le spese;
- e) conclude, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di locazione, e di compravendita di terreni, di edifici e di macchine, contratti di fornitura e di appalto, permuta e conti correnti bancari, mutui, garanzie ed infine ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
- f) assume personale di qualunque categoria tra cui il Direttore del Club, fissandone le rispettive attribuzioni ed i compensi;
- g) nomina, e occorrendo revoca, i componenti della Commissione Sportiva e delle Commissioni di Disciplina di 1° e 2° istanza;
- h) stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno Sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;
- i) può provvedere alla compilazione di un Regolamento Organico e di un Regolamento di Giustizia per l'attuazione del presente Statuto, nonché delle norme per il funzionamento della Sede Sociale e degli impianti;
- l) cura nei confronti dei Soci, l'esecuzione dei provvedimenti – che risultino non più appellabili – deliberati dalle Commissioni di Disciplina o dal Consiglio Federale
- m) compila i rendiconti annuali Economici e Finanziari, Preventivi e Consuntivi, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- n) convoca l'Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno e l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne venga richiesto dai Soci a norma dell'Art. 15.
- o) può delegare in parte i propri poteri al Presidente, ai singoli Consiglieri o al Direttore del Club, delimitandone l'ambito.

Art. 24

Al Presidente spetta la rappresentanza del Club di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio. Il Presidente ha il dovere di deferire ai Giudici di 1° Istanza della F.I.G., come prevede lo Statuto della stessa, tutti i casi di illecito sportivo, di

scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, degli Associati che siano tesserati federali. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.

Art. 25

Il Segretario del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni e ne redige e conserva i Verbali.

Capo III - Commissione Sportiva

Art. 26

L'Attività Sportiva del Club è organizzata e controllata da una Commissione Sportiva, composta da cinque a sette Membri nominati dal Consiglio Direttivo e da scegliersi fra i Soci maggiorenni. I Consiglieri potranno far parte della Commissione Sportiva, ma per un numero non superiore a tre. La Commissione Sportiva designa il proprio Presidente e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 27

La Commissione Sportiva:

- a) sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative che essa ritiene utili alla propaganda golfistica, la compilazione del calendario delle gare, l'opportunità dell'uso degli impianti sportivi e delle loro modifiche permanenti e stagionali;
- b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative del Club e alla preparazione e agli allenamenti dei Giocatori;
- c) inoltra rapporto informativo al Consiglio Direttivo circa eventuali infrazioni alle norme sportive unitamente ai verbali di audizione delle persone coinvolte e delle prove raccolte.

Capo IV – Organo di controllo

Art. 28

L'organo di controllo dell'Associazione è costituito da un Revisore unico eletto dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto come Revisore unico effettivo. I candidati non eletti potranno subentrare quale membro effettivo, in ordine di preferenze ottenute, in caso di dimissioni o decadenza a qualsiasi titolo del Revisore unico.

Il Revisore dura in carica quattro anni.

Art. 29

Il Revisore deve essere invitato e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 30

Il Revisore esercita la vigilanza sull'amministrazione della Associazione partecipando alla revisione dei conti ed alla compilazione dei bilanci.

Rilevando irregolarità amministrative dovrà riferirne all'Assemblea per i provvedimenti del caso.

Capo V – Commissioni di Disciplina

Art. 31

Le Commissioni di Disciplina sono di 1° e 2° Istanza e si compongono di tre Membri Effettivi e fino a due Supplenti. Designano il proprio Presidente e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che le ha nominate. I componenti delle due Commissioni vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che sono Soci maggiorenni da almeno 10 anni e che non rivestono altre Cariche Sociali. Per quanto qui non previsto concernente le norme procedurali che regolano l'attività delle due Commissioni, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di Giustizia del Club approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 32

La Commissione di Disciplina di 1° Istanza é chiamata a giudicare su tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme Federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci, salva la competenza degli Organi di Giustizia Federale di cui all'art. 34.

Essa interviene su istanza del Consiglio Direttivo, di un Socio Tesserato F.I.G. o d'ufficio, per l'adozione, nel rispetto del principio del contraddittorio, dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione temporanea dalla frequentazione del Club o da alcune sue attività per un periodo da 30 giorni a tre anni;
- d) sospensione cautelare in attesa dell'esito di giudizio federale;
- e) radiazione da sottoporre al riesame da parte della Commissione di Disciplina Federale.

In presenza di gravi e giustificati motivi, il Presidente della Commissione di Disciplina di 1° Istanza, sentiti gli altri componenti, può disporre, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione cautelare del Socio dalla frequentazione del Club. In tal caso, dovrà essere disposta la comparizione dell'interessato entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento cautelare.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la segreteria del Circolo; a cura della stessa, copia della decisione dovrà essere notificata a mezzo raccomandata a/r o telegramma agli interessati entro cinque giorni dal deposito. Contro il provvedimento adottato, entro trenta giorni dalla notifica, i Soci ai quali sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli che vi abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione di Disciplina di 2° Istanza. Decorsi i termini utili per l'impugnazione, la decisione diventa definitiva.

La decisione della Commissione di Disciplina di 1° Istanza è esecutiva.

Con la presentazione del ricorso alla Commissione di Disciplina di 2° Istanza, il Socio può richiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione adottata dalla Commissione di Disciplina di 1° Istanza. In tal caso, il Presidente della Commissione di Disciplina di 2° Istanza è tenuto ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, previa consultazione degli altri componenti anche in data antecedente all'udienza.

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf relative alla materia disciplinare in quanto compatibili e recepite dal Regolamento di Giustizia del Club.

Le decisioni definitive delle Commissioni di Disciplina saranno messe a disposizione dei Soci che ne abbiano interesse.

Art. 33

Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 ter del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva o associativa e non rientranti nella competenza normale degli Organi di Giustizia

Federale, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

Art. 34

Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione di Disciplina di 1° Istanza rimane precluso, quando sia attivato l'intervento degli Organi di Giustizia della F.I.G. a termini previsti dallo Statuto della F.I.G., ovvero per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'Organo di Giustizia Federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di Disciplina di 1° Istanza.

Titolo V

Norma finale

Art. 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.G. e, in subordine, le norme del Codice Civile.

(Approvato Assemblea dei Soci – Golf Club Bologna – 18 Novembre 2017)